



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/05615

Del: 30/07/2025

Esecutivo Da: 30/07/2025

Proponente: Direzione Risorse Umane - E.Q. Fabbisogno e Acquisizione Risorse

OGGETTO:

Procedura aperta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione delle competenze trasversali nelle procedure concorsuali indette dal Comune di Firenze - Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta n. 239 del 10/06/2025;
- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 2117 del 27/3/2025 e successive modificazioni è stato approvato il funzionigramma per ruoli e servizi delle Direzioni del Comune di Firenze, che attribuisce alla Direzione Risorse Umane la Macrofunzione 35.8 "Programmazione del fabbisogno e acquisizione del personale";

Richiamato il Decreto della Sindaca n. 46 del 19.12.2024 con il quale alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane;

Considerato che una piena attuazione degli Indirizzi Strategici di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 non possa prescindere dalla provvista e dall'implementazione del personale in servizio presso Comune di Firenze, e che risponde anche a tale esigenza la scelta dell'Amministrazione Comunale di procedere ad un corposo piano di reclutamento, anche al fine di far fronte alle numerose fuoriuscite di personale previste per le annualità a venire;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche Codice);

Richiamata la Carta dei Servizi relativa ai concorsi pubblici, approvata da ultimo con DD n. 7321/2024, con particolare riferimento ai principi e agli standard di qualità ivi esplicitati;

Ricordato che, come meglio descritto nella Relazione allegata al presente atto, cui si rinvia integralmente per gli aspetti motivazionali:

- l'Amministrazione Comunale ha elaborato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale "PTFP", relativamente al triennio 2025/2027, all'interno del quale sono analiticamente esplicitati i profili e il numero di unità di cui è previsto il reclutamento;
- circa le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, il DPR n. 487/1994

prescrive che gli elaborati debbano essere redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove;

- circa l'oggetto di necessario esame in sede di concorso, il D.Lgs. n. 165/2001 impone alle Pubbliche Amministrazioni di accertare, anche in relazione a profili non apicali, le capacità comportamentali;

- stante l'assenza di risorse umane e strumentali interne, specialmente sotto il profilo delle dotazioni digitali, risulta pertanto necessario, al fine di provvedere a quanto sopra, ricorrere al mercato al fine di individuare, tramite procedura di evidenza pubblica, un operatore economico cui affidare il servizio di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione delle competenze trasversali nelle procedure concorsuali indette dal Comune di Firenze;

- in ragione dell'impossibilità di definire a priori l'esatto numero di procedure di concorso per le annualità a venire, attesa la natura dinamica degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale, e considerata l'impossibilità di individuare a priori con esattezza il numero di candidati che presenteranno domanda di partecipazione alle relative procedure, la forma contrattuale più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione risulta essere quella dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023, che permette l'individuazione di un operatore economico con cui stipulare i successivi eventuali contratti attuativi per tutta la durata dell'Accordo, mediante applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'offerta presentata, ed atteso che l'accordo quadro si concretizza in una intesa contrattuale da cui non sorgono obbligazioni per l'Amministrazione, ferma restando la sua funzione di documento base per la regolamentazione dei futuri contratti attuativi con l'Appaltatore;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione delle competenze trasversali in argomento non sono presenti fra le Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Dato pertanto atto che:

- l'Amministrazione comunale intende avviare, con la presente determinazione a contrarre, una procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione delle competenze trasversali nelle procedure concorsuali indette dal Comune di Firenze;

- l'acquisto è stato inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 (Approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3.06.2025) con il CUI: SA01307110484240036;

- la procedura è articolata in un unico lotto, poiché, trattandosi di un servizio che comprende molteplici prestazioni tra loro connesse ed integrate, si rende necessario avere un unico soggetto in grado di offrire le adeguate garanzie di funzionalità e organicità degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;

- si ritiene necessario premiare l'offerta che valorizzi maggiormente, oltre agli aspetti economici, alcuni aspetti qualitativi del servizio richiesto;

Richiamati:

- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a. il fine che il contratto intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento delle procedure di selezione del personale del Comparto Funzioni Locali, da introdurre all'interno del Comune di Firenze, nel rispetto della normativa pertinente;
- b) l'oggetto del contratto consiste nelle prestazioni di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione competenze trasversali nelle procedure concorsuali dal Comune di Firenze;
- c) il contratto di accordo quadro verrà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico, mentre gli eventuali contratti che costituiranno attuazione dell'Accordo saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro e negli altri atti progettuali, approvati con il presente provvedimento e a questo allegati a formarne parte integrante e sostanziale;
- e) ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo dell'esercizio delle facoltà di rinnovo e di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, è pari ad Euro **1.367.424,00** al netto di Iva, come da tabella che segue:

Importo iniziale del contratto	€ 569.760,00
Importo del rinnovo	€ 569.760,00

Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento, calcolato anche sull'importo del contratto rinnovato	€ 227.904,00
Valore complessivo totale	€ 1.367.424,00

f) ferma restando la natura prevalentemente intellettuale delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, si è ritenuto necessario redigere il Documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI STANDARD), ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione a quelle prestazioni e attività che possono configurare potenziali rischi standard da interferenza. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a Euro 0,00. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio;

g) trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, si è provveduto al calcolo del costo della manodopera in relazione alle sole prestazioni non aventi natura intellettuale e di cui all'art. 2.5 del Capitolato, al solo fine del calcolo della relativa incidenza, inferiore al 30%, e pari ad un importo complessivo stimato di € 50.012,12;

h) la durata dell'Accordo Quadro è di due anni decorrenti dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata, salvo rinnovo per ulteriori due anni. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fosse in corso l'esecuzione di un contratto attuativo già stipulato, l'Accordo Quadro si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto attuativo stesso nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 del Codice;

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, la stipula non è fonte di immediata obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei relativi appalti attuativi, nemmeno con riferimento ad un quantitativo minimo;
- si procederà all'assunzione degli impegni di spesa soltanto in sede di stipulazione degli appalti attuativi, il cui ammontare sarà determinato in ragione dei fabbisogni dell'Amministrazione;

Precisato che:

- per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro l'Appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, ai sensi dell'art. 117 del Codice, nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento;
- per la sottoscrizione di contratti attuativi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14

del Codice, l'Appaltatore deve costituire una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, ai sensi dell'art. 117 del Codice, nella misura del 10% dell'importo del contratto attuativo affidato;

- per la sottoscrizione di contratti attuativi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, la Stazione Appaltante non richiede alcuna garanzia definitiva, anche in ragione della garanzia comunque già prestata dall'operatore a valere sull'Accordo Quadro stesso;

Ritenuto:

- di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con assegnazione massima all'offerta tecnica di punti 80/100 e all'offerta economica di punti 20/100, secondo i criteri di valutazione dettagliati nel documento di sintesi del disciplinare di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riservandosi ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice la facoltà, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione;

- di riservarsi, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato in tema di revisione prezzi. Tale facoltà di rinnovo è esercitata mediante comunicazione tramite PEC al domicilio eletto dell'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale del contratto originario, fatte salve eventuali situazioni contingenti, imprevedute e imprevedibili;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di Accordo Quadro, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nel contratto. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere alcun diritto alla risoluzione del contratto;

Visto l'art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che le clausole di revisione prezzi "si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire", precisando che per "variazione" si intende la sola percentuale eccedente rispetto al 5%;

Dato atto che ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, stante la particolare natura dello strumento giuridico dell'Accordo Quadro, in osservanza dell'All. II.2-bis, del Codice, Tabella D1, avendo l'Accordo Quadro attività prevalente classificabile con CPV principale 79635000-4, afferente alla categoria 79600000-0, Servizi di assunzione, si prende a riferimento la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi – gruppo attività di ricerca, selezione e fornitura di personale (codice ATECO 78), disponibile al momento della variazione, e quello riferito al mese del provvedimento di aggiudicazione o della precedente variazione già disposta;

Ritenuto pertanto di inserire all'interno del Capitolato, ai sensi dell'art. 60 del Codice, una clausola di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto, che si attiva al

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, nelle modalità indicate al comma 2 del medesimo articolo; l'andamento di tale indice è monitorato dalla Stazione Appaltante secondo le tempistiche e modalità di applicazione indicate nel Capitolato. La medesima clausola di revisione prezzi dovrà essere riportata anche nell'eventuale contratto di subappalto in coerenza con quanto stabilito agli articoli 8 e 14 del citato Allegato 2.II bis. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato;

Dato atto che ai fini dell'inserimento degli importi riferiti alla revisione dei prezzi all'interno del Quadro Economico, ed attesa l'impossibilità di prevedere con certezza l'andamento futuro di detto indice nel biennio di validità dell'Accordo Quadro, nonché in quello di eventuale rinnovo, si è ritenuto di prevedere precauzionalmente una somma stimata in Euro 20.000,00 oltre Iva al 22%;

Dato atto che, anche in conformità a quanto contenuto al paragrafo n. 9 del Bando Tipo 1/2023 aggiornato, in consultazione e visionabile sul portale di ANAC, per quanto ancora privo di efficacia:

- trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi degli artt. 108, comma 9, e 57, comma 1, del Codice, non trova applicazione, in relazione a tali prestazioni prevalenti, l'obbligatorio inserimento di specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- le prestazioni non aventi tale natura intellettuale, comunque accessorie/secondarie rispetto a quelle di cui al punto precedente ed elencate all'interno dell'art. 2.5 del Capitolato, non raggiungono nel loro ammontare stimato la soglia del 30% del valore complessivo del contratto, e pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Codice, non sussiste l'obbligo per la Stazione Appaltante di indicare il CCNL applicabile, fermo restando che il RUP potrà verificare ai sensi dell'art. 110 del Codice la congruità dell'offerta presentata anche in relazione ai costi della manodopera relativi alle suddette prestazioni secondarie/accessorie;

Tenuto conto che

- a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 36/2023 la disciplina degli incentivi è contenuta nell'art. 45 e nel relativo allegato I.10 "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", in cui viene fornito l'elenco delle attività tecniche incentivabili in quanto finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art.34 co. 3 D.lgs.165/2001);
- l'accordo quadro in questione ed i relativi contratti attuativi risultano di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice, in quanto: a) di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, attesa la loro prevalente dimensione informatica e digitale; b) comunque ascrivibili all'ipotesi di cui all'art. 32, comma 2, lett. l) e che, in quanto tali, non solo richiedono come obbligatoria la nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, ma rientrano anche nelle fattispecie disciplinate dall'art. 45 del Codice;

- l'importo stimato da accantonare per gli incentivi alle funzioni tecniche riconosciuti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10 è stabilito, all'interno del quadro economico del contratto in argomento, nella misura del 2% (misura massima del valore posto a base di gara, con riserva di rimodulazione in base alle prescrizioni dettate dal nuovo Regolamento stesso) dell'importo stimato posto a base di gara, senza rinnovo e senza quinto d'obbligo, e pertanto è pari al 2% della somma di € 569.760,00 (base d'asta), ossia € 11.395,20;
- l'importo stimato da accantonare per gli incentivi alle funzioni tecniche in caso di attivazione dell'opzione del quinto d'obbligo è pari al 2% dell'importo di € 113.952,00, ossia € 2.279,04;
- l'importo stimato da accantonare per gli incentivi alle funzioni tecniche in caso dell'attivazione del rinnovo contrattuale è pari al 2% della somma di € 569.760,00 (base d'asta), ossia € 11.395,20
- l'importo stimato da accantonare per gli incentivi alle funzioni tecniche in caso di attivazione dell'opzione del quinto d'obbligo sul contratto rinnovato è pari al 2% dell'importo di € 113.952,00, ossia € 2.279,04;
- trattandosi di Accordo Quadro, gli importi effettivi relativi agli incentivi tecnici saranno oggetto di appositi impegni di spesa solamente in sede di affidamento degli eventuali contratti che di questo costituiscono attuazione;

Richiamata la nota prot. n. 251692/2025 della Direzione Gare e Appalti, nella quale viene precisato che, al fine di adempiere a quanto espresso dal supporto giuridico del MIT con il Parere n. 3414/2025, in tema di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice la relativa quota IRAP deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento non nell'ambito della quota destinata ad incentivi, bensì nella specifica voce "IVA e altre eventuali imposte";

Dato pertanto atto che

A) l'ammontare IRAP di cui sopra, quantificato nella misura dell'8,5% della sola quota di incentivi destinata al personale ex art. 45, comma 3, del Codice, ammonta:

- ad Euro 774,87 in relazione all'importo posto a base di gara;
- ad Euro 774,87 in relazione all'importo del contratto in caso di rinnovo;
- ad Euro 154,97 in relazione all'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice;
- ad Euro 154,97 in relazione all'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, calcolati sul contratto rinnovato;

B) tale importo complessivo, pari a Euro 1.859,68 trova inserimento all'interno della voce "IVA e altre eventuali imposte" del Quadro Economico sotto descritto;

C) trattandosi di Accordo Quadro, i relativi importi effettivi saranno oggetto di appositi impegni di spesa solamente in sede di affidamento degli eventuali contratti che di questo costituiscono attuazione;

Dato atto che il valore complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo di tutte le opzioni descritte, sono riportate nel seguente Quadro Economico dell'intervento:

QE - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO PER 24 MESI		
A	IMPORTO A BASE DI GARA	569.760,00 €
B	Di cui oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)	0,00 €
C	Di cui costi della manodopera	50.012,12 €
D	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	569.760,00 €
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
E	ACCORDO QUADRO (per 24 mesi)	569.760,00 €
F	RINNOVO (per ulteriori 24 mesi)	569.760,00 €
G	QUINTO D'OBBLIGO	113.952,00 €
H	QUINTO D'OBBLIGO sul contratto rinnovato	113.952,00 €
I	Totale opzioni attivabili	797.664,00 €
L	VALORE GLOBALE STIMATO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO (ex art. 14, c. 4 del Codice)	1.367.424,00 €
M	Eventuale rivalutazione dei prezzi ex art. 60 del D.Lgs. 36/2023	20.000 €
N	IIVA 22% ed altre eventuali imposte (IRAP)	300.833,28 € IVA + 1.859,68 € IRAP + 4.400 € IVA per rivalutazione
O	Incentivi per funzioni tecniche	11.395,20 €

P	Eventuali incentivi per funzioni tecniche in caso di attivazione delle opzioni	15.953,28 €
Q	Quota Stazione Appaltante contributo ANAC	660 €
R	TOTALE QUADRO ECONOMICO (al netto Iva e altre imposte) (L+M+O+P+Q)	1.415.432,48 €
S	TOTALE QUADRO ECONOMICO (comprensivo Iva ed IRAP)	1.722.525,44 €

Visto il sistema europeo CPV di classificazione degli oggetti dei contratti pubblici in categorie omogenee identificate da un codice numerico, che identifica i servizi oggetto dell'Accordo Quadro con CPV 79635000-4;

Vista la documentazione progettuale (Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati), nonché il Documento di sintesi del disciplinare di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che disciplinano le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio oggetto del contratto;

Dato atto che alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro non risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 57, comma 2, del Codice in tema di Criteri Ambientali Minimi;

Tenuto conto che il documento di sintesi del disciplinare di gara è stato predisposto in conformità a quanto previsto nel Bando tipo n.1/2023 "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" pubblicato da ANAC in attuazione dell'art. 222 c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 14 gennaio 2025, con il quale si è reso noto che è in via di predisposizione il Bando-tipo n. 1/2023 rivisto alla luce del correttivo al Codice degli Appalti, approvato con Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024;

Ritenuto di inserire nel documento di sintesi del disciplinare, nelle more della revisione di cui sopra, clausole che si discostano in parte da quelle del Bando-tipo 1/2023, per effetto della suddetta sopravvenuta disposizione del decreto correttivo, dando altresì atto che tali clausole risultano comunque contenute nel documento di aggiornamento al Bando Tipo visionabile sul portale dell'Autorità, per quanto ad oggi privo di efficacia, finalizzate a:

1) **prevedere**, ai sensi dell'art. 100 comma 11, del Codice, oltre a adeguati requisiti di

idoneità professionale, anche requisiti di ordine speciale consistenti nella capacità economica e finanziaria e nella capacità tecnica e professionale riferiti rispettivamente ai migliori tre degli ultimi cinque anni, ed agli ultimi dieci anni, precedenti a quello di indizione della procedura;

2) **prevedere** nel Capitolato, ai sensi dell'art. 60 del Codice e come sopra meglio descritto, una clausola di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto, applicando l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi – gruppo attività di ricerca, selezione e fornitura di personale (codice ATECO 78);

3) **stabilire**, stante l'esecuzione sostanzialmente immediata delle prestazioni oggetto dei singoli appalti attuativi, che non trova applicazione la disciplina di anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice;

Preso atto che, ai sensi della Delibera ANAC n. 582/2023, “la richiesta di CIG per procedure assoggettate al Dlgs n. 36/2023 e pubblicate a partire dal 1/01/2024 avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate...”;

Viste le norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 che prevedono che le attività inerenti a detto ciclo di vita siano gestite nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili e dato atto che per lo svolgimento della presente procedura si ricorrerà alla piattaforma di approvvigionamento digitale START, che risulta certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che il contributo a carico del Comune di Firenze quale Stazione Appaltante ammonta a € 660,00, in base alla Delibera ANAC n. 598/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in qualità di Stazione Appaltante, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, o qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023) senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

Dato atto che con successivo provvedimento, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà costituita apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti atti:

- Documento di sintesi del disciplinare di gara;
- Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensiva del Documento di stima economica;
- Capitolato Speciale di Accordo Quadro;

- DUVRI

Ritenuto:

- di dare atto che si procederà all'assunzione degli impegni di spesa per il finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in sede di affidamento dei singoli appalti attuativi disposti di volta in volta in base alle esigenze dell'Amministrazione;
- di demandare ai successivi atti di affidamento dei singoli contratti attuativi gli impegni di spesa relativi sia agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del Codice, sia alle conseguenti quote IRAP;
- di impegnare, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC (Cod. ben. 52329), la spesa di € 660,00 sul capitolo 18925, esercizio 2025;

Considerato che in base al funzionigramma delle strutture organizzative del Comune di Firenze, di cui alla DD n. 2117 del 27/3/2025 e successive modificazioni, le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi della Direzione Gare e Appalti, che curerà lo svolgimento della procedura di gara e adotterà gli atti conseguenti, nonché le pubblicazioni legali relative all'esito della procedura, facendosi carico dei relativi oneri finanziari;

Stabilito di individuare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Claudia Giampietro, Dirigente del Servizio Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, quale Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, dando atto che questa:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione depositata in atti (prot. n. 295942/2025);
- non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II, Libro II del Codice Penale, ex art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001;
- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Ritenuto inoltre, per le ragioni sopra descritte:

- di dover procedere alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP per il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del Codice e dall'art. 32 del suo All. II.14;
- di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile E.Q. Fabbisogno e Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, Dott. Dario Meini Caponnetto, ai sensi dell'art. 114 del Codice, dando atto che con successivo atto si procederà alla individuazione del personale non dirigenziale dipendente dell'Amministrazione impiegato nelle varie fasi della procedura in argomento ai fini della ripartizione delle competenze e degli incarichi e alla definizione degli incentivi spettanti di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10;

Richiamata l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n.

347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura di Firenze;

Visti:

- gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024;
- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- le leggi n. 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis;
- la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450, come modificato dalla legge n. 145/2018;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30 dicembre 2013 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2021;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta in data 10-10-2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, ed in particolare i suoi artt. 16 e 21;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) di avviare con la presente Determinazione a contrarre una procedura aperta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione e digitalizzazione delle prove scritte e di valutazione delle competenze trasversali nelle procedure concorsuali indette dal Comune di Firenze;

3) di approvare i seguenti elaborati progettuali, allegati quali parte integrante del presente atto:

- Documento di sintesi del disciplinare di gara;
- Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, comprensiva del Documento di stima economica;
- Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
- DUVRI

4) di stabilire che l'importo stimato massimo dell'Accordo Quadro è pari ad € 569.760,00 oltre Iva 22%, e che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale massimo stimato, comprensivo delle facoltà di rinnovo e di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, è

pari ad € 1.367.424,00 oltre Iva 22%;

5) di dare atto che si procederà all'assunzione degli impegni di spesa per il finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in sede di affidamento dei singoli appalti attuativi disposti di volta in volta in base alle esigenze dell'Amministrazione;

6) di demandare ai successivi atti di affidamento dei singoli contratti attuativi gli impegni di spesa relativi sia agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del Codice, sia alle conseguenti quote IRAP;

7) di impegnare, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC (Cod. ben. 52329), la spesa di € 660,00 sul capitolo 18925, esercizio 2025;

8) di dare atto che all'esecutività del presente provvedimento si provvederà a trasmettere tempestivamente la presente Determinazione, ed i relativi allegati, al Servizio Amministrativo Beni e Servizi, in conformità al Funzionigramma dei Servizi del Comune di Firenze citato in premessa;

9) di dare atto che, in attuazione delle norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, lo svolgimento della procedura in argomento verrà espletata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START, che risulta certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023;

10) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta;

11) di dare atto che le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi della Direzione Gare e Appalti, che approverà gli atti della procedura di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica), curerà la pubblicazione e lo svolgimento della procedura di gara e adotterà gli atti conseguenti nonché le pubblicazioni legali relative all'esito della procedura;

12) di stabilire che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Claudia Giampietro, Dirigente del Servizio Acquisizione Risorse del Comune di Firenze, per la quale non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alla materia oggetto del presente provvedimento;

13) di dare atto della nomina a Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, del Responsabile E.Q. Fabbisogno e Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, Dott. Dario Meini Caponnetto, e che con successivo atto si procederà alla individuazione del personale non dirigenziale dipendente dell'Amministrazione impiegato nelle varie fasi della procedura in argomento ai fini della ripartizione delle competenze e degli incarichi e alla definizione degli incentivi spettanti di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10;

14) di stabilire che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato, a pena di nullità, in

forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico, mentre gli eventuali contratti che costituiranno attuazione dell'Accordo saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

15) di dare atto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato AQ reclutamento_signed.pdf - 0cfbaf75cd4912fbed6463fa87c9bf9f38844b147962e7d3793a181c7fa35083
DUVRI STANDARD_concorsi.pdf - 94bfcb3ccc900c5d6dc74fcbf7c8bf4654897f70417a5d05693658de2f6f3069
Doc sintesi AQ Reclutamento.pdf - 59a9dcce428e1a3bca5e4fae0a2d9a6e708fb3c548f6fb29736ff076893907e2
Relazione AQ reclutamento_signed.pdf - 119961384e6122483be5fe9bffb93013f3b7a9abca2b7e6f7a5a4ad09359ca2f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Claudia Giampietro

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	18925		2025/8721		€ 660,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.